

*Comune di
Travacò
Siccomario*

Art. 1.

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la costituzione e la ripartizione al personale interessato degli incentivi previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 12-4-2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La percentuale del 2% dell'importo, posto a base di gara, viene destinata ai compensi da erogarsi per le attività connesse all'esecuzione di contratti pubblici e di lavori.
3. Gli incentivi di cui trattasi, pari a una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ai sensi del comma 5, dell'art. 92 sopra citato, vengono erogati al personale comunale che ha direttamente partecipato all'attività.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

- a) per personale comunale quello che ha partecipato all'attività, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'ente;
- b) per progettista il dipendente incaricato della redazione del progetto ;
- c) per D.Lgs. n. 163 si intende il D.Lgs. 12-04-2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) per importo a base di gara su cui calcolare l'incentivo di che trattasi, l'importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza, e di quant'altro previsto, nel rispetto dei criteri del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.;
- e) per "Comune", l'Amministrazione Comunale di Travacò Siccomario

ART.3

Destinazione del fondo per la progettazione di opere pubbliche

1. Ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge 109/94, e successive modificazioni culminate nella Legge 183/2010, il 2% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro è destinato alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale del Comune, che ha collaborato all'attività di progettazione.
2. Sono estranee dal presente regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.

ART. 4

Norme in materia di progettazione

1. Le fasi progettuali di cui all'art. 93 del D.Lgs. N. 163 sono prioritariamente affidate al personale dell'Ufficio tecnico.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'Ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 900, comma 6, del D.Lgs. n.163.

ART.5

Affidamento degli incarichi di progettazione

1. In sede di predisposizione del Bilancio di previsione, sono individuati i progetti da affidare al personale dell'ufficio lavori pubblici.
2. Il conferimento degli incarichi di progettazione al personale è affidato coinvolgendo di tutti i dipendenti ritenuti idonei, avuto riguardo alle competenze ed alle capacità professionali.
3. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori possono coincidere con la nomina a Responsabile del procedimento nei limiti stabiliti dall'art. 7 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554.

Art.6

Limitazioni all'erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi di progettazione sono erogati anche nel caso in cui l'attività non sia completamente svolta dal personale interno all'Ente.
2. Nessun compenso sarà dovuto per l'attività che il personale è chiamato istituzionalmente a svolgere in merito, fatta eccezione per la quota relativa alla responsabilità unica di procedimento e a procedure amministrative specifiche, nei limiti della quota prevista per l'attività svolta di cui all'art.9 .
3. Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, gli incentivi, sono dovuti nella misura di legge, alla quale deve essere scorporata la quota affidata agli esterni che costituisce così economia di spesa.
4. Ai sensi dell'art.1, c.10 quater, del D.L.162/2008 convertito nella Legge 201/2008 l'incentivo in parola corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo (cfr delib. Corte Conti Lombardia sez. controllo 604/2009/PAR)

ART.7

Costituzione e gestione del fondo

1. Il fondo viene costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico delle singole opere pubbliche nelle forme previste dalla Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel programma delle opere pubbliche o nei progetti preliminari allegati viene indicato espressamente se la progettazione, se la direzione dei lavori e se i collaudi in corso d'opera saranno compiuti dagli uffici comunali o se verranno utilizzati progettisti esterni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La liquidazione del fondo viene effettuata, mediante provvedimento del Responsabile Area Tecnica, previa acquisizione del nulla osta dell'organo di valutazione, ai soggetti aventi diritto, individuati dall'articolo seguente, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo per le attività connesse alla progettazione, successivamente alla stipula del contratto di appalto per le attività connesse (supporto amministrativo predisposizione atti di gara e stipula contratto) e successivamente alla redazione del C.R.E ovvero del collaudo in corso d'opera per quanto riguarda la direzione dei lavori e/o collaudo in corso d'opera, la responsabilità del procedimento e la predisposizione e/o l'approvazione della contabilità dell'opera.
4. Il Responsabile dell'Area Finanziaria provvederà alla regolazione contabile della partita per quanto concerne il transito delle somme nel fondo destinato alla contrattazione collettiva.

ART.8

Modalità di costituzione degli incentivi

1. Gli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 163, si costituiscono di volta in volta direttamente sugli stanziamenti previsti per i singoli interventi ai sensi dell'art. 93, comma 7, del medesimo D. Lgs. n.

163 e sono inseriti nel relativo quadro economico.

2. La quota incentivo viene stabilita sulla base del costo complessivo del progetto affidato al personale dell'ufficio lavori pubblici, secondo i meccanismi di calcolo previsti dal D. Lgs. n. 163 e dal presente Regolamento.

Art. 9

Criteria di ripartizione

1.L'incentivo viene ripartito dal Responsabile dell' Area tecnica progetto esecutivo approvato, con le seguenti modalità:

- o Il 35% a chi ha firmato il progetto;
- o Il 15% al responsabile del procedimento;
- o Il 5% al personale appartenente al gruppo di progettazione che cura la predisposizione e la stipula dei contratti;
- o Il 20% all'incaricato della direzione dei lavori e/o collaudo in corso d'opera;
- o Il 5% a chi esegue i calcoli e gli atti di contabilità dell'opera;
- o Il 20% al personale, appartenente al gruppo di progettazione, che ha dato il supporto amministrativo all'attività di progettazione ed alla predisposizione degli atti di gara.

Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro

2.Gli incentivi, come sopra calcolati, da suddividere tra il personale degli Uffici interessati, si intendono al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota che è a carico del Comune, con inclusione dell'IRAP come espresso dalla Corte dei Conti sez. riunite in sede di controllo, Delibera n. 33/cont/2010.

3.La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante, nel suo importo complessivo di cui al precedente comma, è inserita nel fondo di cui all'art. 15 del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali in data 01/04/1999 come confermato dall'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004 ed è iscritta in bilancio ai pertinenti interventi. Il fondo qui disciplinato transita nel "fondo per il personale" oggetto di contrattazione decentrata, per la mera presa d'atto. Eventuali variazioni negli importi di costituzione per adeguamento all'importo delle opere, non saranno vincolate all'attività di contrattazione.

4.In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1° - del D.Lgs n. 163, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettere e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

Art. 10

Liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto determinativo emesso da Responsabile dell' Area Tecnica secondo le modalità indicate nell'art.7

2. Con la liquidazione effettuata dal Responsabile dell'area Tecnica è assicurata la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione.

3.La liquidazione delle somme sarà inoltre subordinata alla verifica di cui al precedente art.6 c.4.

ART.11

Condizioni per l'affidamento dell'incarico

1. I progetti sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati che siano in servizio presso il Comune alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art. 12

Copertura rischi professionali

1. Ai sensi dell'art. 90 c.5 del D.LGS.163//2006 dovrà essere assicurata la copertura assicurativa, dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati per la progettazione, mediante l'eventuale stipulazione di apposite polizze assicurative per intero a carico dell'ente.

2. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

Art. 13

Atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva

1. L'attività di pianificazione generale per lo svolgimento della quale spettano gli incentivi di cui al presente regolamento è quella a valenza territoriale prevista da specifiche disposizioni di legge o da normative contenute in piani previsti dalla legge, quali a titolo esemplificativo i piani di governo del territorio, i piani attuativi e relative varianti.

2. Ai sensi dell'articolo 18 della Legge 109/94, come modificato dall'art.3 comma 29, della Legge 350/03 e dell'art.13, comma 4, della Legge 144/99, il 30% della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva (siano essi a valenza urbanistica o ambientale), qualora tali atti vengano direttamente redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale confluisce in un fondo espressamente costituito all'uopo presente nel Bilancio di Previsione Comunale.

3. La quota parte del fondo relativo al presente articolo viene gestita e distribuita agli aventi diritto secondo quanto stabilito dal successivo art.14. Con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene stabilito se e quali atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, verranno redatti dagli uffici comunali, determinando l'ammontare della tariffa che, ridotto del 70%, confluisce nel fondo di cui al presente regolamento.

4. Le quote relative agli atti di pianificazione verranno definite prima del conferimento dell'incarico da parte dell'Amministrazione Comunale e dovranno tenere conto del livello di responsabilità assunto da ogni partecipante all'atto di pianificazione.

ART 14

Criteri di ripartizione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione approvato dal consiglio comunale, con le seguenti modalità:

- il 55% a chi ha firmato l'atto di pianificazione;
- il 20% a chi ha predisposto le tavole grafiche;
- il 10% a chi redige le relazioni illustrative;
- il 15% al personale amministrativo, appartenente al gruppo di pianificazione, che ha dato supporto all'attività di pianificazione.

